

Scrittura Privata

Tra

Università Agraria di Tolfa rappresentato da Marco Santurbano in qualità di Presidente pro-tempore e legale rappresentante, che agisce in nome e per conto dell'Ente in seguito, per brevità, denominato

Proprietario

E

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (di seguito

INGV), C.F.:06838821004, rappresentato in qualità Direttore del Centro

Nazionale Terremoti dal Dott. Alberto Michelini, nato a Trieste il

09/07/1958, domiciliato per la sua carica presso la sede del predetto

Istituto, sito in Via di Vigna Murata n. 605 – 00143 – Roma, in seguito,

per brevità, denominato

Conduttore

Premesso che

A) ai sensi del D.lgs. 29 settembre 1999, n. 381, l'INGV è un Ente

di ricerca non strumentale dotato di personalità giuridica di

diritto pubblico con autonomia scientifica, organizzativa,

finanziaria e contabile;

B) promuove e svolge, anche nell'ambito di programmi dell'unione

europea e di organismi internazionali, attività di ricerca nel

campo delle discipline geofisiche, della vulcanologia e delle loro

applicazioni, ivi compresi lo studio dei fenomeni fisici e chimici

precursori dei terremoti e delle eruzioni vulcaniche, nonché dei

metodi di valutazione del rischio sismico e vulcanico e della pericolosità sismica e vulcanica del territorio, anche in collaborazione con le Università e con altri soggetti pubblici e privati, nazionali, comunitari e internazionali;

Tanto premesso, ai fini del presente contratto di comodato, le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art.1(Oggetto del contratto)

1.1 Il Proprietario concede la porzione di Terreno di sua proprietà, situata nel Comune di Tolfa ,riportato nel catasto terreni al Foglio 66 P.la 11/P , r.c. per la porzione strettamente necessaria allo scopo di cui al successivo articolo 4 del presente contratto,

Art. 2(Durata e Recesso)

2.1Il presente contratto avrà durata di nove anni con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data della sua sottoscrizione. E' esclusiva facoltà del proprietario concedere, alla scadenza del termine, una proroga di pari durata. Il proprietario si riserva, altresì, per giustificato motivo, la facoltà di procedere alla rescissione della presente convenzione anche prima del termine di anni nove, in tal caso il conduttore, con la firma della presente, si impegna fin d'ora a non muovere eccezioni di sorta e a non chiedere risarcimenti e o ristori economici per nessuna ragione e a nessun titolo.

2.2ai sensi di quanto statuito dall'art. 27, comma 7, Legge 78/392, è consentito al Conduttore di recedere in qualsiasi momento dal presente contratto di comodato dandone avviso al Proprietario, mediante lettera raccomandata A/R almeno sei mesi prima della data

in cui il recesso deve avere esecuzione.

Art. 3(Canone)

3.1 Il canone annuo di locazione è pattuito in € 535,00 (Cinquecentotrentacinque /00), da corrispondersi in un unico rateo di pari importo, entro il 31 Dicembre di ogni anno al quale il canone si riferisce.

3.2 Il contraente si impegna, pena di nullità assoluta del presente contratto, a rispettare le disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 per come modificato dal DL 187 del 12-11-2010, ed a tal fine fa presente che le coordinate bancarie ove effettuare i pagamenti relativi alle attività/lavori di cui al presente contratto sono: **IT06Y0843672961000000023427 (IBAN)**

Art. 4(Destinazione d'uso)

4.1La porzione di Terreno , viene concessa in uso affinché il conduttore vi installi una stazione GPS e sismica per il monitoraggio e le indagini sismiche. Tutte le spese riguardanti l'installazione, la gestione e la manutenzione della stazione rimarranno a totale carico del conduttore. Eventuali permessi ed autorizzazioni necessari per l'installazione della stazione saranno richiesti dal conduttore.

4.2 Il personale dell'INGV, per le attività di manutenzione delle apparecchiature sismiche ivi installate,avrà la facoltà di accedere liberamente all'interno dell'area oggetto del comodato.

Art. 5(Manutenzione e gestione dell'area)

5.1 In conformità a quanto previsto dall'art. 1576 e ss. cod. civ.,

qualsiasi attività di manutenzione ordinaria dell'area in oggetto sarà interamente a carico del Conducente, come pure le spese relative ad eventuali manutenzioni che si rendessero necessarie rispetto alle aree interessate dal passaggio.

Art. 6(Responsabilità)

6.1 Il conducente solleva il Proprietario da qualsiasi incarico di vigilanza e lo esonera espressamente da ogni responsabilità in caso di furti o danneggiamenti della struttura e di eventuali altri danni diretti o indiretti che potessero derivargli.

6.2. Il Proprietario viene, altresì, esonerato da ogni responsabilità per danni che potessero derivare a terzi in seguito ad azioni od omissioni del conducente e ciò particolarmente nel corso dei lavori di installazione della stazione, che saranno eseguiti dall'impresa e dal personale incaricati dal conducente.

Art. 7(Oneri accessori)

7.1 E' fatto espresso divieto al Conducente di cedere, a qualsiasi titolo, a terzi il bene oggetto del presente contratto, o costituire sullo stesso diritti a favore di terzi di qualsivoglia natura e a qualsiasi titolo.

7.2 Fatte salve le modifiche e/o migliorie imposte dalla legge, il Conducente si impegna, ai sensi dell'art. 1592 c.c. a non effettuare spese straordinarie per modifiche e/o migliorie del locale senza il preventivo consenso del Proprietario che non verrà irragionevolmente negato. Resta, in ogni modo, inteso che il Proprietario, al momento della cessazione del presente contratto avrà diritto, alternativamente, di acquisire dette modifiche o migliorie o di chiedere il ripristino dello

status quo ante. Il conduttore avrà la facoltà di recintare l'area nel rispetto delle norme vigenti.

Art. 8(Accesso ai locali)

8.1 Il Proprietario, o il soggetto di volta in volta incaricato dal medesimo, avrà la facoltà di visitare in qualunque momento l'area, con preavviso scritto di almeno 5 (cinque) giorni, allo scopo di constatarne il modo d'uso e verificarne l'osservanza delle condizioni di cui al presente contratto.

Art. 9(Tutela della riservatezza)

9.1Le parti si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione agli adempimenti connessi con il rapporto di comodato.

9.2 I dati personali forniti dal Conduttore e dal Proprietario sono tutelati dal D.lgs. 163/2003, recante disposizioni a tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e, pertanto, saranno utilizzati esclusivamente per l'integrale esecuzione del contratto.

Art. 10(Comunicazioni – Elezioni di domicilio)

10.1Qualsiasi comunicazione dovuta ai sensi del presente contratto dovrà avvenire in forma scritta e si riterrà regolarmente e validamente notificata al momento dell'effettiva ricezione, se trasmessa con lettera raccomandata A/R o telegramma, o alla ricezione della sigla di risposta trasmessa dal destinatario, se trasmessa anticipatamente via telefax, fermo restando che qualsiasi comunicazione dovrà essere inviata ai seguenti indirizzi

Conduttore Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) –

Sezione Centro Nazionale Terremoti - Servizio Infrastrutture e

Sicurezza, Via di Vigna Murata n. 605 – 00143 Roma – Attenzione

Luciano MONDIALI mail:luciano.mondiali@ingv.it

Tali riferimenti potranno variare purché l'una o l'altra parte procedano

ad una tempestiva comunicazione, di talché tali riferimenti possano

valere anche per la notifica di atti giudiziari.

Art. 11(Legge applicabile e Foro competente)

11.1 Il presente contratto e tutti gli effetti che ne derivano sono regolati

dalla legge italiana;

11.2 Ogni questione relativa alla validità, all'interpretazione,

all'esecuzione e alla risoluzione del presente contratto sarà devoluta in

via esclusiva all'Autorità Giudiziaria del Foro di Roma

Art. 12(Forma e/o modifiche e integrazioni al contratto)

12.1 Qualunque modifica e/o integrazione al presente contratto dovrà

essere effettuata mediante atto debitamente sottoscritto da entrambe

le parti;

12.2Le parti concordano di mettere a disposizione tutti gli strumenti e i

documenti e di prestarsi in buona fede al compimento degli atti che si

rendessero necessari ai fini dell'esecuzione del presente contratto.

Art. 13(Registrazione – Rinvio a disposizioni di legge)

13.1Resta convenuto che gli oneri fiscali inerenti e conseguenti al

presente atto sono a carico delle parti secondo legge.

Alla registrazione e alle relative spese provvederà il Conduttore.

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto le parti

richiamano espressamente le disposizioni del codice civile e della

Legge 27 luglio 1978 n. 392.

L.C.S.

Il Proprietario

Il Conduttore

I sottoscritti dichiarano di aver preso conoscenza di tutto quanto
precede ed in particolare, ai sensi e per effetti di cui all'art. 1341 cod.
civ. nonché dell'art. 1322 c.c. dei seguenti articoli:

art. 1) oggetto del contratto;

art. 2) durata e recesso;

art. 4) destinazione d'uso;

art. 11) Legge applicabile e Foro competente.

L.C.S.

Il Proprietario

Il Conduttore